Gazzettino – ed. Belluno 30 gennaio 2008

Pubblicato dall'Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali un commento di Cacciavillani alla decisione della Consulta nel 1964

La via germanica sulla natura delle Regole

Sul ricorso contro l'Agip di Mattei i giudici decretarono la natura privatistica ma anche collettiva

Di sentenze che fanno diritto è piena ormai la letteratura giudiziaria, ma poche hanno avuto sulla montagna una valenza anche di portata storica e culturale, oltre che concreta, come quella che riconobbe, nell'ormai lontano 1964, la natura delle Regole e il loro fondamento dicondo minium juris germanici. In quell'anno il Consiglio di Stato accolse il ricorso di due regolieri di Vodo contro l'espropriazione di loro terreni decretata dalla Prefettura sul presupposto che il villaggio vacanze dei dipendenti Eni (400 casette per ferie a turno), voluto dal potentissimo Enrico Mattei nel territorio confinante di Borca, avesse una valenza pubblica perché da considerarsi edilizia economica e popolare in base a una legge del 1938. Peraltro, nelle more della causa iniziata molto prima, pensò la legge 163 del 1963 a modificare la natura di quel tipo di edilizia.

Oggi l'Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali pubblica un volumetto di una cinquantina di pagine, reperibile in libreria o nella segreteria dell'ente, su quella storica decisione commentate dal un dominus del diritto regoliero come l'avvocato Ivone Cacciavillani. Anche soltanto da un punto di vista umano la vicenda merita di essere ricordata ancora oggi, se si pensa che quella fu una battaglia senza esclusione di colpi fra Davide e Golia, fra Lino e Giacomo Talamini e il colosso dell'Agip.

Agirono da soli, non in quanto titolari di un diritto di proprietà privata, ma come appartenenti alla Regola di Vodo, che incredibilmente, secondo l'esperto, non volle immischiarsi nella causa. Ed è proprio dovendo decidere sulla loro legittimità di ricorrenti, messa in discussione dagli avvocati dell'Agip, che la Consulta fu costretta ad affrontare il tema della natura giuridica delle Regole. A disciplinarla, allora, c'era solo il decreto presidenziale 1004 del 1948 che riconosceva gli antichi istituti di Cortina d'Ampezzo e del Comelico.

Questa concezione intermedia della proprietà, fondata sul «diritto privato con valenza pubblica», negli anni non restò che materia di pochi eletti, che l'Istituto sottolinea come «particolarmente attuale in un clima di pericolosa omogeneizzazione del diritto, per cui le peculiarità regoliere rischiano di vedere ridotte le caratteristiche». Negli anni seguenti sono intervenute altre legislazioni a definire ancora meglio i risvolti di questa particolarissima istituzione alpina, per la quale i beni sono inalienabili e indivisibili, ma resta sullo sfondo quella decisione illuminata del Consiglio di Stato.

Che cosa dissero di così rilevante per la montagna e la sua configurazione socio-economica i giudici? In buona sostanza aggiornarono l'origine del principio regoliero ancorandolo al diritto germanico. Spiega Cacciavillani come Roma avesse riconosciuto la proprietà collettiva, per esempio le terre di villaggio, ma non il fatto che «la titolarità del diritto reale spetta agli appartenenti alla comunità in via solidale tra i soli legittimati (aventi titolo) e non in pro quota né in ragione della mera residenza in quel certo sito».

Quindi ogni regoliere può agire a nome proprio nell'interesse e a vantaggio dell'intera comunità, un po' come avviene dagli anni Novanta in poi con l'introduzione dell'azione popolare civica, che consente a ogni cittadino di promuovere azioni e vantare diritti che spettano a Comuni e Province e che questi, magari, non esercitano. Si tratta di una terza via della proprietà, intermedia fra quella privata e quella pubblica.

Le Regole, cioè, sono un ente privato ma di diritto pubblico.

Flavio Olivo